




Accesso del pubblico all'informazione ambientale



PR SQA AZ 00

Conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008
Conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2004
Conforme al D.Lgs 231/01
Conforme al D.Lgs 196/03




INDICE

1	SCOPO	3
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3	TERMINI E DEFINIZIONI	3
4	MODALITA' OPERATIVE	4
4.1	Modalità di valutazione delle richieste di accesso all'informazione ambientale	4
4.1.1	Modalità di messa a disposizione del dato	4
4.1.2	Tariffe	5
4.1.3	Casi di negazione dell'informazione ambientale	5
4.1.4	Procedura di riesame	5
5	RESPONSABILITA'	6
6	FLUSSO DI PROCESSO	7
7	ALLEGATO	8

Preparazione

Responsabile Qualità e
Ambiente Venezia Mogliano e
Chioggia


Giuliana Da Villa

Responsabile Qualità e
Ambiente Riviera del Brenta e
Miranese


Tiziano Sanja

Verifica

Direzione Qualità, Ambiente,
Sicurezza Patrimonio e
Approvvigionamenti


Maurizio Calligaris

Direzione Risorse Umane e
Organizzazione


Chiara Bellon

Approvazione

Direttore Generale


Andrea Razzini

1 SCOPO

Il decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005, stabilisce i principi generali in materia di informazione ambientale.

La presente procedura ha lo scopo di garantirne l'applicazione e nello specifico di:

- garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta da VERITAS S.p.A. (di seguito VERITAS) e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per metterla a disposizione;
- garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura, si applica a tutte le attività di VERITAS che contemplano la gestione di informazioni di tipo ambientale che possano essere oggetto di richiesta da parte del pubblico.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del decreto n. 195/05 si intende per:

informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
- 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
- 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
- 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

autorità pubblica: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

informazione detenuta da un'autorità pubblica: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

richiedente: la persona fisica o l'Ente che chiede l'informazione ambientale;

pubblico: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

4 MODALITA' OPERATIVE

La gestione delle richieste di informazioni di tipo ambientale viene gestita secondo le seguenti modalità.

4.1 Modalità di valutazione delle richieste di accesso all'informazione ambientale

Tutte le richieste scritte provenienti dal pubblico (secondo definizione precedente) vengono protocollate ed inviate all'area di competenza.

Nel caso in cui le richieste giungano all'Ufficio Servizi per l'Utenza, le stesse vengono passate all'ufficio protocollo affinché vengano destinate all'ufficio competente. Dove possibile i Servizi per l'Utenza inseriscono l'informazione della richiesta in SAP.

Il referente dell'area interessata ha l'obbligo di verificare:

- ❑ Che l'informazione richiesta sia detenuta da VERITAS, in caso contrario, qualora tuttavia sia conosciuta l'autorità che detiene l'informazione, il Referente Aziendale avrà l'obbligo di trasmettere immediatamente la richiesta a quest'ultima, dandone comunicazione al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di informazione ambientale;
- ❑ Che la richiesta non sia manifestamente irragionevole, avuto riguardo alle finalità previste dall'art. 1 del D.Lgs n. 195 del 19 agosto 2005, in tal caso non si dà seguito alla richiesta: il diniego dovrà essere motivato informandone il richiedente per iscritto;
- ❑ Che la richiesta non sia espressa in termini eccessivamente generici, in tal caso il referente VERITAS può comunicare al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso delle informazioni già rese pubbliche, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, perché ritenuta estremamente generica;
- ❑ Che la richiesta non riguardi materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso il referente VERITAS informa per iscritto il richiedente circa la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
- ❑ Che la richiesta non riguardi comunicazioni interne, in tal caso non si dà seguito alla richiesta ma lo si motiva per iscritto;
- ❑ Nel caso in cui la richiesta non rientri nelle suddette tipologie il Referente VERITAS, tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, mette tempestivamente a disposizione del richiedente l'informazione ambientale e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso il Referente VERITAS informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano sempre per iscritto.

La comunicazione scritta in caso di accettazione, dovrà contenere il costo a carico dell'utente e le indicazioni relative alle modalità di ritiro (Vedi **ALLEGATO 1**).

Il materiale predisposto per l'utente viene consegnato dall'Ufficio Servizi per l'Utenza che avrà anche il compito di riscuotere il pagamento ed emettere immediata fattura.

Copia delle richieste e delle relative risposte viene inviata a fini statistici all'Ufficio Qualità e Ambiente.

4.1.1 Modalità di messa a disposizione del dato

Nel caso in cui l'informazione ambientale sia richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, VERITAS la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

- a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, e facilmente accessibile per il richiedente (ad esempio sito internet o pubblicazioni cartacee)
- b) è ragionevole per VERITAS renderla disponibile in altra forma o formato.

Nel caso di pubblicazioni di particolare valenza quali bilanci ambientali e sociali, carte dei servizi, indicatori ambientali, ecc... è compito dei Responsabili di settore informare il Responsabile Servizi per l'Utenza, quale prima interfaccia con il pubblico stesso.

4.1.2 Tariffe

Nel caso in cui il dato venga richiesto su supporto informatico (floppy o CD) viene applicata una tariffa pari a 15,00 € (oltre IVA di legge).

Nel caso di copie eliografiche o stampe a colori il costo è calcolato in base al n. di pagine, per una tariffa pari a 1,00 € (oltre IVA di legge) a pagina formato A4.

Nel caso di elaborazioni non a disposizione, per le quali sia necessario un tempo di risposta al massimo di 60 giorni, viene applicata una tariffa oraria del tecnico che elabora le informazioni pari a € 30,00 (oltre IVA di legge).

4.1.3 Casi di negazione dell'informazione ambientale

L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia
- b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
- e) ai diritti di proprietà intellettuale
- f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione
- h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Nei casi succitati, il Referente VERITAS applica le disposizioni suddette in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), d), f), g) e h), dell'art. 5 del D.Lgs 195/2005 la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

Nei casi in cui la richiesta sia in parte contenuta in materiale riservato, VERITAS dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso.

Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, il Referente VERITAS ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro 15 giorni dalla data del ricevimento, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame (paragrafo seguente).

4.1.4 Procedura di riesame

Contro le determinazioni concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini definiti dalla presente procedura, il richiedente può presentare ricorso in sede

giurisdizionale secondo la procedura prevista dal codice del processo amministrativo (D.lgs 2 luglio 2010 n. 104), ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.


5 RESPONSABILITA'

La tabella seguente descrive le attività e le responsabilità :

Attività	Referente VERITAS	Responsabile del settore	Qualità e Ambiente	Servizio Clienti	Amm. e Finanza
Analisi di fattibilità di messa a disposizione del dato	R	V	I	I	-
Predisposizione risposta	R	V	I	I	-
Gestione economica in caso di richieste onerose	R	I	I	R	V

R=responsabile; C= collabora; I=informato; V=Verifica

6 Flusso di Processo



7 ALLEGATO

Allegato 1

Rif. UNITA' LOCALE XXXXXXXX

Mestre, XXXXXXXX

Prot. n° XXXXXXXX/XX/xx

UFFICIO: XXXXXXXXXXXX

Spett.le

NOME

INDIRIZZO

CAP – CITTA'

c.a. sig. **NOME**

OGGETTO: Richiesta di accesso del pubblico all'informazione ambientale (D.Lgs. 195/05)

Gentile cliente, le comuniciamo che la Sua richiesta di accesso alle informazioni ambientali nostro Prot. n. XXXXX del XXXXX, è stata ACCETTATA (se RIFIUTATA descrivere le motivazioni).

Il ritiro del materiale prodotto potrà avvenire a fronte del pagamento di € XXXX così come definito nella procedura aziendale "PR SQA AZ 00 Accesso del Pubblico all'informazione ambientale" pubblicata all'interno del sito internet www.gruppoveritas.it.

La invitiamo a presentarsi presso lo sportello del Servizio Utenti di XXXX per ritirare il suddetto materiale.

Cordiali saluti.

- Nome e Cognome Responsabile -
FUNZIONE